

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PIER FERDINANDO CASINI**

Assimilazione ai medici psichiatri dei medici psicologi
dei servizi psichiatrici territoriali ed ospedalieri

Presentata il 28 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 marzo 1968, n. 431, gli psicologi ebbero accesso ai concorsi di « primario ospedaliero » negli ospedali psichiatrici e di « aiuto » negli ex centri d'igiene mentale (CIM) dipendenti dalle amministrazioni provinciali, equiparati ai medici psichiatri in quelle strutture operanti col grado di primario (negli ospedali psichiatrici) e di aiuto (nei CIM). Tale equiparazione, riaffermata dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207 (articolo 1), è stata fonte inesauribile di equivoci e di aberrazioni giuridiche, causa continua di ricorsi accolti da taluni TAR e respinti da altri e, in questi ultimi casi, di ricorsi in appello al Consiglio di Stato. Per la verità, ogni volta che il Consiglio di Stato si è

pronunciato in materia, ha sempre accolto la tesi degli appellanti, riformando così le sentenze dei TAR che le respingevano.

I ricorsi ai TAR e al Consiglio di Stato sono sempre stati determinati dal fatto che, curiosamente a fasi alterne, in taluni contratti sindacali del comparto sanità non veniva recepita e resa operante tale equiparazione.

In sostanza, tale equiparazione è alla base di tutta la mai sopita conflittualità che, a partire dalla legge n. 431 del 1968, ha caratterizzato per così dire la vita degli psicologi della pubblica amministrazione. E l'articolo 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, l'ha fatta addirittura esplodere in una vera e propria guerra su due fronti: quello degli psicologi « non psichiatrici » che si sono visti

discriminati, in modo assolutamente anticostituzionale, rispetto ai loro colleghi cosiddetti « psicologi psichiatrici » appunto perché assunti in base alla legge n. 431 del 1968, e quello dei medici, soprattutto degli ordini dei medici, che si sono legittimamente opposti a che venisse attribuito il « profilo professionale medici » a chi medico non era.

Il fatto curioso per noi, ma dolorosissimo per loro, è che chi ha risentito negativamente di più di questa « situazione di guerra » sopra descritta, sono stati proprio gli psicologi medici che, equiparati nel « profilo professionale medici » ed economicamente come primari e come aiuti, quantunque abilitati all'esercizio della professione medica su tutto il territorio nazionale e sugli aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale di Milano, paradossalmente non possono esercitare la professione, non possono prescrivere nemmeno un semplice lassativo, non parliamo poi di una blanda benzodiazepina, proprio nelle unità sanitarie locali (USL) dove lavorano e dove ricevono regolare stipendio come primari e come aiuti del « profilo professionale medici ». Il paradosso diventa situazione infernale in caso di emergenza medica: se intervengono sono passibili di sanzioni disciplinari anche robuste da parte delle USL; se non intervengono sono passibili di sanzioni penali durissime a norma degli articoli 8 e 94 del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale degli ordini il 7 gennaio 1978.

In sostanza, se gli psicologi non « psichiatrici » sono stati incostituzionalmente discriminati rispetto agli psicologi « psichiatrici », gli psicologi « psichiatrici » e non medici sono stati incostituzionalmente discriminati rispetto agli altri medici delle USL. Questa pesante situazione è chiaramente connotata in senso anticostituzionale ed è destinata ad appesantirsi ulteriormente fino al momento in cui, forse nel prossimo contratto del comparto sanità, gli psicologi « psichiatrici » verranno giustamente rimessi nel ruolo « psicologi » e saranno nettamente separati dai medici, dal cui profilo saranno necessariamente rimossi anche in considerazione

delle sentenze dei TAR, già frequenti, che espungono dal profilo professionale « medici » gli psicologi (siano o no medici). Per ovviare a questa allucinante situazione, alcuni psicologi « psichiatrici » medici hanno chiesto il trasferimento « sul posto di primario ospedaliero di psichiatria » di altre USL, se primari, « sul posto di aiuto corresponsabile ospedaliero » di altra USL se aiuti corresponsabili ospedalieri, appunto perché equiparati. Vistosi negare il nulla osta al trasferimento, essi hanno presentato il solito e costosissimo ricorso al TAR con la prospettiva tutt'altro che immaginaria, di dover ricorrere anche al Consiglio di Stato. Ed hanno fatto anche domanda di partecipare ai concorsi di « aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria » « Sono stati tuttavia esclusi anche da questi concorsi a norma del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, articolo 29, primo comma, punto 6, mentre, addirittura con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, la specializzazione « psicologia » è stata riconosciuta come « branca affine » alla « branca principale di psichiatria ». Proprio per riportare ordine e diritto in questo autentico caos si propongono i seguenti articoli 1 e 2, la cui applicazione non comporta alcun aggravio di spesa, anzi fa sì che l'attuale spesa per gli psicologi « psichiatrici » equiparati a primari ospedalieri di psichiatria o ad aiuti corresponsabili ospedalieri di psichiatria, corrisponda a reali prestazioni mediche da parte di questi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i quali, altrimenti, sarebbero pagati come medici per non fare i medici.

La presente legge dovrebbe avere effetto retroattivo e valere anche per gli eventuali interessati già collocati a riposo perché, il Consiglio di Stato, Sezione V (decisione 6 dicembre 1991 – 18 febbraio 1992), ha precisato che si fa riferimento « alle operazioni di inquadramento disciplinate da norme precedenti ».

L'articolo 2 recepisce invece il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, integra l'articolo 29 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, quello che oggi impedisce ai medici

psicologi di partecipare ai concorsi di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria e, soprattutto, dà la possibilità ai medici che si sono specializzati in psicologia per l'impossibilità — stante il rigoroso numero chiuso — di iscriversi alla Scuola di specializzazione in psichiatria, di poter partecipare ai concorsi di « aiuto corresponsabile ospedaliero », possibilità che hanno tutti i medici in possesso della specializzazione richiesta. Oggi, di fatto, la specializzazione in psicologia non dà diritto a niente creando così un altro *vul-*

nus al dettato costituzionale. I casi, infatti, sono due: o il medico specialista in psicologia fa il concorso come psicologo, e allora butta all'aria ben 6 anni di medicina costati alla collettività e alle famiglie non poco, o fa il concorso come assistente medico, ma in questo caso butta all'aria gli anni e il diploma di specialista, quello in psicologia, diploma previsto da precise leggi dello Stato e privo di qualsiasi utilità pratica, ancora meno del diploma di laurea conseguito al DAMS di Bologna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli psicologi assunti nei ruoli degli ospedali psichiatrici e degli ex centri di igiene mentale (CIM) ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 431, che alla data del 20 maggio 1985 erano anche in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono compresi nei ruoli nominativi regionali delle unità sanitarie locali nella posizione di: *a)* primario ospedaliero, psicologo psichiatrico equiparato a primario ospedaliero - profilo professionale medici; *b)* aiuto corresponsabile ospedaliero, psicologo psichiatrico equiparato ad aiuto corresponsabile ospedaliero - profilo professionale medici, a partire dal 20 maggio 1985 sono assimilati alla disciplina psichiatrica e sono inseriti nel ruolo medico a tutti gli effetti.

2. Gli effetti economici, previdenziali e pensionistici delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli psicologi di cui al medesimo comma 1 già collocati a riposo a decorrere dal 20 maggio 1985.

ART. 2.

1. La specializzazione in psicologia, conseguita presso la Scuola di specializzazione in psicologia della facoltà di medicina e chirurgia delle università italiane viene considerata branca affine alla branca principale di psichiatria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291.